Sentenza n.

129/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63209 del registro di Segreteria, proposto da

-, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, presso il cui studio, sito in Roma, Via A. Farnese n. 19, è elettivamente domiciliato, PEC emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org;

pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udito all'udienza del 20 novembre 2025 l'avv. Micheli per il resistente;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente ha chiesto l'applicazione integrale della rivalutazione automatica prevista dall'art. 34 comma 1 della legge n. 448 del 1998 al trattamento pensionistico in godimento, con esclusione di qualunque decurtazione percentuale della predetta rivalutazione. Il ricorrente ha, infatti, illustrato come il meccanismo dell'automatica rivalutazione del trattamento pensionistico nella misura del 100% del tasso di inflazione rappresenti una misura finalizzata a proteggere il potere d'acquisto e a garantire un tenore di vita adeguato e costante nel tempo. Nel corso degli anni, tuttavia, tale meccanismo è stato oggetto di una serie di interventi normativi, reiterati più volte, che hanno inciso sull'ammontare di tale rivalutazione. La Corte costituzionale, chiamata a più riprese a valutare la legittimità costituzionale di tali interventi legislativi, ha valorizzato la discrezionalità del legislatore alla luce della necessità di rispettare i vincoli di bilancio, ma ha parimenti sottolineato in più occasioni come il limite di tale discrezionalità sia da individuarsi nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza delle misure. A tal fine il ricorrente si è soffermato sulla frequente reiterazione di tali misure che, in violazione del principio di temporaneità, hanno sostanzialmente stabilizzato i tagli alla perequazione per alcuni trattamenti pensionistici in contrasto con gli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione. In particolare, richiamando le recenti ordinanze di questa Corte della Sezione Campania (n. 185/2024) e della Sezione Toscana (n. 33/2024), il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'art. 69 della legge n. 388 del 2000 e soprattutto dell'art. 1 co. 309 della legge n. 197

del 2022 e dell'art. 1 comma 135 della legge n. 213 del 2023 e, pertanto, eventualmente previa rimessione alla Corte costituzionale, ha chiesto l'applicazione integrale della rivalutazione così come prevista dall'art. 34 comma 1 della legge n. 448 del 1998.

L'INPS, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la piena conformità al dettato costituzionale delle norme richiamate ed, in particolare, dei commi 309 e 310 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, i quali avrebbero introdotto norme di graduazione della perequazione analoghe ad altre previste in passato dal legislatore e costantemente dichiarate costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale (sentenze n. 70 del 2015, n. 250 del 2017, n. 234 del 2020 e, da ultimo, n. 19 del 2025). Con riferimento alla più recente pronuncia di legittimità costituzionale, l'istituto resistente ha sottolineato come la Corte costituzionale abbia affrontato anche la questione del c.d. trascinamento, escludendone la relativa illegittimità. Pertanto, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando l'irrilevanza e la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla controparte.

A seguito dell'udienza del 12 giugno 2025, essendo stata rimessa una nuova questione di legittimità costituzionale da parte della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, che con l'ordinanza n. 23 del 2025 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 309 della legge n. 197 del 2022 con riferimento all'art. 53 della Costituzione, il giudizio, con ordinanza n. 28 del 2025, è stato rinviato all'odierna udienza.

In data 19 novembre 2025, il ricorrente, prendendo atto del deposito, sulla questione rimessa dalla Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, della sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2025, ha depositato un atto di rinuncia al giudizio, riferendo che è venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione.

All'odierna udienza, nessuno è comparso per il ricorrente, mentre l'avv. Micheli, insistendo nelle difese svolte e riportandosi integralmente al proprio atto, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della controparte.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi dell'art. 167, c.1, c.g.c..

DIRITTO

Preliminarmente deve essere rilevato che, ai sensi dell'art. 110 co. 3 c.g.c., la rinuncia agli atti del processo "*produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme*". Nel caso in giudizio, pertanto, poiché la rinuncia formulata dal ricorrente non è stata accetta dalla parte resistente, che ha insistito per una pronuncia di merito, chiedendo il rigetto delle domande formulate nel ricorso, non è possibile pronunciare l'estinzione del giudizio, mancando la concorde volontà delle parti in tal senso.

Occorre, pertanto, esaminare nel merito la domanda.

L'art. 1 co. 309 della legge n. 197 del 2022 e l'art. 1 comma 135 della legge n. 213 del 2023 prevedono che, per gli anni 2023 e 2024, i trattamenti pensionistici si rivalutino automaticamente in misura

progressivamente decrescente all'aumentare dell'importo dell'assegno pensionistico. In base a tali previsioni, pertanto, la rivalutazione è integrale solo per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a quattro volte il minimo INPS, mentre per le pensioni di importo superiore è pari ad una percentuale che passa dall'85 per cento, per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo, fino al 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. La legittimità costituzionale di tale meccanismo, fondato sull'individuazione di sei fasce differenti, è stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 33 del 2024 di questa Sezione giurisdizionale e con l'ordinanza n. 101 del 2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

La Corte costituzionale con sentenza n. 19 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Tali conclusioni sono, tuttavia, pienamente estensibili all'art. 1 comma 135 della legge n. 213 del 2023, che, come visto, ha esteso il medesimo meccanismo anche all'anno successivo.

In particolare, la Corte costituzionale ha sottolineato come il sistema di rivalutazione degli assegni pensionistici introdotto da ultimo risulti sostanzialmente più favorevole rispetto a quelli pregressi, assicurando l'integrale rivalutazione per gli assegni più bassi, incrementando la progressività e riconoscendo comunque la rivalutazione, seppure in misura ridotta, anche ai trattamenti più elevati.

Quanto alle specifiche doglianze in ordine alla legittimità costituzionale della norma, la sentenza sottolinea che "*le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643)*" (Corte cost. n. 19/2025). In tale complesso quadro la disciplina in esame si inserisce, secondo la Consulta, nel solco di iniziative analoghe che si sono succedute nel tempo e che sono state già riconosciute costituzionalmente legittime, rientrando "*nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020)*" (Corte cost. n. 19/2025).

Pertanto, la Corte, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, confermando che "*la misura in esame, per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati*", ha escluso che siano stati violati i principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto "*il meccanismo qui scrutinato non comporta «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati», come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore"* (Corte

cost. n. 19/2025). Nella sentenza è, infatti, ribadito, come già evidenziato in precedenti pronunce, che il principio di adeguatezza di cui all'art. 38, co. 2, Cost. non comporta necessariamente che l'adeguamento di tutti i trattamenti pensionistici debba avvenire con cadenza annuale. Occorre, tuttavia, sottolineare come la Corte costituzionale abbia auspicato, nella stessa sentenza, che la materia della perequazione possa trovare una disciplina "*più stabile e rigorosa*".

Successivamente, con la recente sentenza n. 167 del 2025, la Corte costituzionale, nel richiamare le precedenti pronunce sull'argomento, ha escluso la natura tributaria della disciplina contestata, che non persegue lo scopo, tipicamente tributario, di reperire risorse per finanziare altre spese pubbliche, ma piuttosto quello di ridurre la spesa pensionistica. Pertanto, la Corte costituzionale ha escluso che le censure di lesione del principio di eguaglianza tributaria, sollevate dal *giudice a quo*, risultino fondate "*per erroneità del presupposto – la natura tributaria della fattispecie scrutinata – sul quale esse poggiano*".

Del resto, una parte della giurisprudenza contabile aveva già escluso che le limitazioni alla rivalutazione del trattamento pensionistico potessero considerarsi un prelievo tributario. In tal senso è stato ribadito che "*non si tratta, infatti, di un prelievo inteso come decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico quanto, invece, della modulazione della rivalutazione da riconoscere ai diversi trattamenti pensionistici. Proprio laddove le argomentazioni della Corte escludono la non irragionevolezza della riduzione della*

perequazione ai sensi degli articoli 36 e 38, esse impongono l'esclusione della natura di prelievo forzoso, trattandosi, invero, della scelta legislativa di determinare il quantum di rivalutazione spettante" (in tal senso Sez. Regione Piemonte n. 16/2025 ed in senso analogo n. 18/2025).

In conclusione, la legittimità costituzionale della disciplina applicata dall'INPS per la rivalutazione del trattamento pensionistico del ricorrente comporta il rigetto integrale del ricorso proposto.

Le spese di lite possono essere compensate fra le parti, stante la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, che hanno comportato la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63209 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso,

dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Firenze, 20 novembre 2025.

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21/11/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente